

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2725/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2726/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve 3
- ★ Regolamento (CE) n. 2727/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori 4
- ★ Regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ 8
- ★ Regolamento (CE) n. 2729/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2628/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini 12
- Regolamento (CE) n. 2730/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 13
- Regolamento (CE) n. 2731/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16

Regolamento (CE) n. 2732/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	18
Regolamento (CE) n. 2733/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	20
Regolamento (CE) n. 2734/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	21
Regolamento (CE) n. 2735/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	23
Regolamento (CE) n. 2736/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2004/98	24
Regolamento (CE) n. 2737/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	25
Regolamento (CE) n. 2738/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98	26
Regolamento (CE) n. 2739/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1746/98	27
Regolamento (CE) n. 2740/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98	28
Regolamento (CE) n. 2741/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/721/CE:

- * **Decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, del 6 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria a programmi comunitari nel settore della cultura** 32

98/722/CE:

- * **Decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 23 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria al programma comunitario per le piccole e medie imprese** 36

98/723/CE:

- * **Decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro, del 23 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nel settore della cultura** 39

98/724/CE:

- * **Decisione n. 6/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 27 novembre 1998, recante adozione delle modalità e delle condizioni di partecipazione della Repubblica di Estonia al programma comunitario nel settore della promozione della salute, dell'informazione, dell'educazione e della formazione sanitaria**..... 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2725/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	123,0
	204	99,3
	220	242,0
	624	144,0
	999	152,1
0707 00 05	052	80,8
	204	85,3
	999	83,1
0709 90 70	052	89,1
	204	105,7
	628	156,1
	999	117,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,0
	204	40,6
	999	41,8
0805 20 10	204	61,0
	999	61,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,0
	464	294,2
	999	178,6
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	52,4
	999	57,7
	060	16,5
	064	45,1
	400	65,0
	404	52,7
0808 20 50	728	85,7
	999	53,0
	064	61,4
	400	88,8
	720	50,7
	999	67,0

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2726/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1998****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽³⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1999 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2727/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1148/93 ⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1318/98 ⁽⁵⁾: che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

considerando che, nel corso delle varie campagne di commercializzazione, nei dipartimenti francesi d'oltremare può intervenire un fabbisogno particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento in animali riproduttori di razza pura delle specie bovina ed equina; che è quindi opportuno concedere alle autorità francesi una certa flessibilità nella gestione del regime, consentendo il rilascio dei certificati di aiuto per animali destinati a determinati dipartimenti francesi d'oltremare in quantitativi superiori ai massimali disponibili per detti dipartimenti, a condizione che sia rispettato il massimale disponibile per i quattro dipartimenti; che, per tener conto negli anni successivi di tale fabbisogno particolare, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui sono stati rilasciati certificati applicando la facoltà suddetta;

considerando che, in base ai dati presentati dalle autorità francesi in merito al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre sostituire gli allegati dei regolamenti

(CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento;

considerando che conviene fissare i bilanci in base all'anno civile;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare in animali riproduttori di razza pura;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁶⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU, che per motivi di chiarezza appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	350	930

PARTE 2

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	300	930

PARTE 3

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	25	930

PARTE 4

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	25	930

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	16	930

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	16	930

PARTE 3

Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 1999

(in euro/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	8	930

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).»

REGOLAMENTO (CE) N. 2728/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1998

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2692/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che enroflossacina e ivermectina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che hyperici oleum, eucalypti aetheroleum, 2-metil-2-fenossipropanoato di sodio, nonivamide, nicobossilo, nicotinato di metile, mecillinamo, 8-hydroxyquinoline e etere monoetilico di dietilenglicole devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivo nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per enroflossacina;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 15. 12. 1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antifettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Enroflossacina	Somma di enroflossacina e ciproflossacina	Bovini	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			300 µg/kg	Fegato	
			200 µg/kg	Rene	
			100 µg/kg	Latte	
		Coniglio	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			200 µg/kg	Fegato	
			300 µg/kg	Rene	
		Suini	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Pelle + grasso	
			200 µg/kg	Fegato	
			300 µg/kg	Rene	
		Pollami Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Pelle + grasso	
			200 µg/kg	Fegato	
300 µg/kg	Rene				

2. Agenti antiparassitari
- 2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti
- 2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Ivermectina	22,23-Diidro-avermectina B 1 a	Cervo, incluso la renna	20 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			20 µg/kg	Rene	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
8-Hydroxyquinoline	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente per uso topico in animali appena nati
Etere monoetilico di dietilenglicole	Bovini, suini	
Mecillinam	Bovini	Esclusivamente per uso intrauterino
Nicotinato di metile	Bovini, equidi	Esclusivamente ad uso topico
Nicobossile	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
Nonivammide	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
2-Metil-2-fenossipropanoato di sodio	Bovini, suini, caprini, equidi	

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Eucalypti aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Hyperici oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.06. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Enroflossacina	Somma di enroflossacina e ciproflossacina	Ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999

REGOLAMENTO (CE) N. 2729/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2628/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera f),

considerando che il regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2105/98⁽³⁾, stabilisce le modalità d'applicazione per quanto riguarda le disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

considerando che, viste le difficoltà pratiche incontrate nel reidentificare mediante l'apposizione di nuovi marchi auricolari i bovini nati prima del 1° gennaio 1998, è

opportuno applicare loro le regole precedentemente stabilite per i bovini nati dopo il 1° gennaio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2628/97, sono soppressi i termini «nati dopo il 1° gennaio 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2730/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si

rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽¹⁰⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,910 1,400
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi	1,975 — 3,038
1002 00 00	Segala	5,170
1003 00 90	Orzo	5,592
1004 00 00	Avena	4,328
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,718 5,547 1,091 4,920 5,547
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi	1,718 5,547
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	10,800 10,800 10,800
1006 40 00	Rotture di riso	2,800
1007 00 90	Sorgo	5,592

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2731/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo partico-

larmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	77,66	1104 23 10 9100	83,21
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	66,56	1104 23 10 9300	63,79
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	66,56	1104 29 11 9000	30,99
1102 90 10 9100	73,35	1104 29 51 9000	30,38
1102 90 10 9900	49,88	1104 29 55 9000	30,38
1102 90 30 9100	77,90	1104 30 10 9000	7,60
1103 12 00 9100	77,90	1104 30 90 9000	13,87
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	99,85	1107 10 11 9000	54,08
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	77,66	1107 10 91 9000	87,04
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	66,56	1108 11 00 9200	60,76
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	66,56	1108 11 00 9300	60,76
1103 19 10 9000	51,70	1108 12 00 9200	88,75
1103 19 30 9100	75,80	1108 12 00 9300	88,75
1103 21 00 9000	30,99	1108 13 00 9200	88,75
1103 29 20 9000	49,88	1108 13 00 9300	88,75
1104 11 90 9100	73,35	1108 19 10 9200	42,56
1104 12 90 9100	86,56	1108 19 10 9300	42,56
1104 12 90 9300	69,25	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	30,99	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	102,82
1104 19 50 9110	88,75	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	78,72
1104 19 50 9130	72,11	1702 30 91 9000	102,82
1104 21 10 9100	73,35	1702 30 99 9000	78,72
1104 21 30 9100	73,35	1702 40 90 9000	78,72
1104 21 50 9100	97,80	1702 90 50 9100	102,82
1104 21 50 9300	78,24	1702 90 50 9900	78,72
1104 22 20 9100	69,25	1702 90 75 9000	107,74
1104 22 30 9100	73,58	1702 90 79 9000	74,78
		2106 90 55 9000	78,72

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2732/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base
di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(*ECU/t*)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	55,47
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	39,64

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 2733/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1998****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 64,14 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2734/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle
semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	42,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	39,50
1001 90 99 9000	03	21,00	1101 00 15 9150	01	36,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	33,75
1002 00 00 9000	03	50,00	1101 00 15 9180	01	31,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	48,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	21,00 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	18,00 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	38,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	21,00 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2735/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 30,90 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2736/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di
frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2004/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2004/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2737/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2738/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara
di cui al regolamento (CE) n. 2007/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione, del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2007/98;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/98, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 56,90 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 3. 12. 1998, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2739/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala
di cui al regolamento (CE) n. 1746/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1746/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 7. 8. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2740/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2309/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 dicembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 66,48 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 21. 7. 1998, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2741/98 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2724/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2710/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 16. 12. 1998, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 342 del 17. 12. 1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	46,14	36,14
	di qualità media (1)	56,14	46,14
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	46,97	36,97
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	46,97	36,97
	di qualità media	76,87	66,87
	di bassa qualità	97,04	87,04
1002 00 00	Segala	101,20	91,20
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	101,20	91,20
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	101,20	91,20
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,88	93,88
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	103,88	93,88
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	101,20	91,20

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1998 al 16. 12. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (**)	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	110,98	99,68	88,40	74,67	130,75 (*)	120,75 (*)	75,52 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	24,0	10,41	1,52	8,40	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

(**) Premio negativo di importo pari a 10 ECU/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,81 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,95 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Bulgaria, dall'altro
del 6 novembre 1998
recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della
Bulgaria a programmi comunitari nel settore della cultura

(98/721/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro ⁽¹⁾,

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro ⁽²⁾, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della cultura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa ai programmi della Comunità europea Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, conformemente alle condizioni e alle modalità riportate negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La decisione è applicabile per la durata dei programmi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

N. MIHAILOVA

⁽¹⁾ GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. La Bulgaria partecipa a tutte le azioni previste dai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto — salvo disposizioni contrarie della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (in appresso denominato «Caleidoscopio») ⁽¹⁾, la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (in appresso denominato «Arianna») ⁽²⁾ e la decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali (in appresso denominato «Raffaello») ⁽³⁾.
2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e di cittadini bulgari aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Bulgaria devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nell'ambito dell'attuazione del programma, in base alla natura delle varie attività, al numero dei paesi che partecipano ai programmi.
4. La Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione sarà autorizzato a adattare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.
5. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegnano al massimo, nell'ambito delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di tutte le persone aventi diritto a partecipare ai programmi, che viaggiano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.
6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi definiti dalle decisioni relative ai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (articoli 8, 8 e 10 rispettivamente), la partecipazione della Bulgaria ai programmi è seguita costantemente e congiuntamente dalla Bulgaria e dalla Commissione delle Comunità europee. La Bulgaria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa alle altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Caleidoscopio, all'articolo 5 della decisione relativa ad Arianna e all'articolo 7 della decisione relativa a Raffaello, la Bulgaria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati dei programmi. La Commissione informerà la Bulgaria circa i risultati di tali riunioni periodiche.
8. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 291 del 24. 10. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 31.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA BULGARIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. Il contributo finanziario della Bulgaria comprende i seguenti elementi:
 - l'aiuto finanziario del programma ai partecipanti bulgari;
 - i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.
2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati al programma dai beneficiari bulgari non deve eccedere il contributo versato dalla Bulgaria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Bulgaria al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari bulgari nell'ambito dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato alla Bulgaria.

3. **Caleidoscopio**

A partire dal 1998, il contributo annuo della Bulgaria ammonta a 59 131 ecu. Di questi, 4 140 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

4. **Arianna**

A partire dal 1998, il contributo annuo della Bulgaria ammonta a 23 768 ecu. Di questi, 1 140 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

5. **Raffaello**

A partire dal 1998, il contributo annuo della Bulgaria ammonta a 61 450 ecu. Di questi, 4 300 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Bulgaria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu, maggiorato dell'1,5 %.

7. La Bulgaria paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.

8. La Bulgaria paga i rimanenti costi di partecipazione nel seguente modo:

- 8.1. *Caleidoscopio*

Per il 1998, 0 ecu dal suo bilancio nazionale e 54 991 ecu dai suoi stanziamenti Phare.

8.2. *Arianna*

Per il 1998, 0 ecu dal suo bilancio nazionale e 22 628 ecu dai suoi stanziamenti Phare.

8.3. *Raffaello*

Per il 1998, 0 ecu dal suo bilancio nazionale e 57 150 ecu dai suoi stanziamenti Phare.

Per il 1999, 4 572 ecu dal suo bilancio nazionale e 52 578 ecu dai suoi stanziamenti Phare.

Per il 2000, 14 287,5 ecu dal suo bilancio nazionale e 42 862,5 ecu dai suoi stanziamenti Phare.

8.4. Il contributo Phare è soggetto alle consuete procedure di programmazione Phare.

DECISIONE N. 2/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Ungheria, dall'altra
del 23 novembre 1998
recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Un-
gheria al programma comunitario per le piccole e medie imprese

(98/722/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, l'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione dell'Ungheria alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa al terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 29.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNGHERIA AL TERZO PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) NELL'UNIONE EUROPEA (1997-2000)

1. L'Ungheria partecipa a tutte le attività del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (in appresso denominato «programma»), nel rispetto — salvo disposizioni contrarie della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1.
2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati ungheresi potenziali beneficiari sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati potenziali beneficiari della Comunità.
3. Per garantire una dimensione comunitaria al programma, per i progetti e le attività transnazionali proposti dall'Ungheria potrà essere eventualmente richiesto un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma.
4. L'Ungheria verserà ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione al programma (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a adattare detto contributo.
5. Gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria si impegneranno al massimo, nel quadro delle disposizioni vigenti, per agevolare la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare del programma, che viaggiano tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
6. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito alla valutazione del programma in conformità della decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (articolo 6), la partecipazione dell'Ungheria al programma sarà valutata costantemente e congiuntamente dall'Ungheria e dalla Commissione delle Comunità europee. L'Ungheria presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e parteciperà ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in tale riguardo.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 della decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea, l'Ungheria sarà invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche del comitato del programma. La Commissione informerà l'Ungheria circa i risultati di tali riunioni periodiche.
8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi del programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

(¹) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNGHERIA AL TERZO PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) NELL'UNIONE EUROPEA (1997-2000)

1. Il contributo finanziario dell'Ungheria copre i seguenti elementi:
 - il sostegno finanziario del programma per la partecipazione delle entità ungheresi alle attività secondo le modalità definite all'allegato I.1,
 - i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.
2. Per ciascun esercizio di bilancio, l'importo complessivo delle sovvenzioni o di qualsiasi altra forma di sostegno finanziario versati dal programma a beneficiari ungheresi non deve superare il contributo versato dall'Ungheria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dall'Ungheria al bilancio generale delle Comunità europee previa detrazione dei costi amministrativi supplementari sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o delle altre forme di sostegno finanziario ricevuti dai beneficiari ungheresi nel quadro del programma, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo detraerà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine del programma dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato all'Ungheria.

3. Il contributo annuale dell'Ungheria ammonterà a 896 981 ecu dal 1998 in poi. Su questo importo, 58 681 ecu copriranno i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.
4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo dell'Ungheria.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà all'Ungheria una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

L'Ungheria verserà il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte dell'Ungheria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, per le sue operazioni in ecu, nel mese di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

5. L'Ungheria pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo dal suo bilancio nazionale.
6. L'Ungheria pagherà il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione al programma attingendo dal suo bilancio nazionale.

Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, il 50 % rimanente sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per l'Ungheria.

DECISIONE N. 3/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica
d'Ungheria, dall'altro
del 23 novembre 1998
recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione
dell'Ungheria a programmi comunitari nel settore della cultura

(98/723/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria dall'altro ⁽¹⁾,

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro ⁽²⁾, relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, l'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della cultura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione dell'Ungheria alle attività di cui all'articolo 1,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa ai programmi della Comunità europea Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, conformemente alle condizioni e alle modalità riportate negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La decisione è applicabile per la durata dei programmi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 269.

⁽²⁾ GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. L'Ungheria partecipa a tutte le azioni previste dai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto — salvo disposizioni contrarie della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (in appresso denominato «Caleidoscopio») ⁽¹⁾, la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (in appresso denominato «Arianna») ⁽²⁾ e la decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali (in appresso denominato «Raffaello») ⁽³⁾.
2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e di cittadini ungheresi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dall'Ungheria devono includere un numero di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nell'ambito dell'attuazione dei programmi, in base alla natura delle varie attività, al numero dei partecipanti ai diversi progetti e al numero dei paesi che partecipano ai programmi.
4. L'Ungheria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione sarà autorizzato a adattare tale contributo ongiqualvolta ciò sia necessario.
5. Gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di tutte le persone aventi diritto a partecipare ai programmi, che viaggiano tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.
6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi definiti dalle decisioni relative ai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (articoli 8, 8 e 10 rispettivamente), la partecipazione dell'Ungheria ai programmi è seguita costantemente e congiuntamente dall'Ungheria e dalla Commissione delle Comunità europee. L'Ungheria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa alle altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Caleidoscopio, all'articolo 5 della decisione relativa ad Arianna e all'articolo 7 della decisione relativa a Raffaello, l'Ungheria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati dei programmi. La Commissione informerà l'Ungheria circa i risultati di tali riunioni periodiche.
8. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 291 del 24. 10. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 31.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNGHERIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. Il contributo finanziario dell'Ungheria copre i seguenti elementi:
 - l'aiuto finanziario dei programmi ai partecipanti ungheresi;
 - i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.
2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati al programma dai beneficiari ungheresi non deve eccedere il contributo versato dall'Ungheria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dall'Ungheria al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari ungheresi nell'ambito dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato dall'Ungheria.

3. Caleidoscopio

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 91 523 ecu. Di questi, 5 987 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

4. Arianna

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 26 001 ecu. Di questi 1 701 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

5. Raffaello

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 112 324 ecu. Di questi, 7 348 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica, in particolare, alla gestione del contributo dell'Ungheria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia all'Ungheria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

L'Ungheria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte dell'Ungheria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu, maggiorato dell'1,5 %.

7. L'Ungheria paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.

8. Per il 1998, l'Ungheria paga il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione a Caleidoscopio, Arianna e Raffaello attingendo dal suo bilancio nazionale, e il 50 % facendo ricorso al programma nazionale Phare, fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare.

Per il 1999, l'Ungheria paga il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione a Raffaello attingendo dal suo bilancio nazionale, e il 50 % facendo ricorso al programma nazionale Phare, fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare.

Per il 2000, per la partecipazione dell'Ungheria a Raffaello si applica la stessa ripartizione, a condizione che siano disponibili i relativi stanziamenti di bilancio nella Comunità e in Ungheria.

DECISIONE N. 6/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Estonia, dall'altra
del 27 novembre 1998
recante adozione delle modalità e delle condizioni di partecipazione della Repubblica di Estonia al programma comunitario nel settore della promozione della salute, dell'informazione, dell'educazione e della formazione sanitaria

(98/724/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 108,

considerando che, ai sensi dell'articolo 108 dell'accordo europeo, l'Estonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore sanitario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 108 di detto accordo europeo, il Consiglio di associazione decide le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia alle attività di cui all'articolo 108,

DECIDE:

Articolo 1

L'Estonia partecipa al programma della Comunità europea concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria secondo le

modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 68 del 9. 3. 1998, pag. 3.

*ALLEGATO I***MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ESTONIA AL PROGRAMMA CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE SANITARIA**

1. L'Estonia partecipa a tutte le attività del programma concernente la promozione della salute (in appresso denominato «il programma»), conformemente, salvo disposizioni contrarie della presente decisione — agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2.
2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati estoni aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati aventi diritto della Comunità.
3. Per garantire una dimensione comunitaria del programma, i progetti e le azioni transnazionali proposti dall'Estonia dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Questo numero minimo verrà determinato, nel quadro dell'attuazione del programma in base alla natura delle varie attività, al numero dei partecipanti ad un determinato progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma.
4. L'Estonia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.
5. Gli Stati membri della Comunità e l'Estonia si adoperano per favorire, nel quadro delle disposizioni vigenti, la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare dei programmi e che viaggiano tra l'Estonia e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
6. Ferme restando le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea riguardo al controllo e alla valutazione del programma in conformità della decisione relativa alla promozione della salute (articolo 7), la partecipazione dell'Estonia al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte dell'Estonia e della Commissione delle Comunità europee. L'Estonia sottoporrà alla Commissione le relazioni necessarie e parteciperà ad altre attività specifiche previste dalla Comunità nello stesso contesto.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa alla promozione della salute, l'Estonia sarà invitata a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento concernenti le diverse questioni relative all'attuazione della presente decisione che precederanno le riunioni periodiche del comitato di programma. La Commissione informerà l'Estonia circa i risultati di tali riunioni periodiche.
8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi del programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 95 del 16. 4. 1996, pag. 1.

*ALLEGATO II***CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE**

1. Il contributo finanziario dell'Estonia riguarderà:
 - il sostegno finanziario del programma ai partecipanti estoni,
 - i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Estonia.
2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari estoni riceveranno dal programma non sarà superiore ai contributi versati dall'Estonia, al netto dei costi amministrativi supplementari.

Qualora i contributi versati dall'Estonia al bilancio generale delle Comunità europee al netto dei costi amministrativi supplementari fossero superiori all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari estoni nel quadro del programma, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e l'importo corrispondente sarà scomputato dal contributo all'anno successivo. Nel caso in cui tale differenza dovesse sussistere al termine del programma, l'importo corrispondente verrebbe rimborsato all'Estonia.

3. Il contributo annuo dell'Estonia al programma di promozione della salute sarà di 21 400 ecu a partire dal 1998. Di questo importo 1 400 ecu serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Estonia.
4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applicherà, in particolare, per la gestione del contributo dell'Estonia.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà all'Estonia una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

L'Estonia verserà il proprio contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, secondo quanto previsto dalla richiesta di fondi ed entro tre mesi dall'invio di quest'ultima. L'eventuale ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte dell'Estonia, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato nel mese della scadenza dal fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

5. L'Estonia pagherà i costi supplementari di natura amministrativa, di cui al paragrafo 3, attingendo dal proprio bilancio nazionale.
6. L'Estonia pagherà il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione al programma attingendo dal suo bilancio nazionale.

Fatte salve le ordinarie procedure di programmazione Phare, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per l'Estonia.
